

**Novità fiscali del 16 giugno 2008: niente IRAP per i contribuenti anche solo potenzialmente "minimi"; entro il 10 luglio è possibile il ravvedimento operoso per ritenute da modello 770**

Publicato il 16 giugno 2008

---

**Indice:**

- 1) INPS: Colf in regola solo con l'avviso telematico (Unilav)**
- 2) Ravvedimento operoso ritenute da 770 entro il 10 luglio**
- 3) TFR e crediti di lavoro: Aggiornati a maggio 2008**
- 4) Acconto ICI per aree edificabili**
- 5) Niente IRAP per i contribuenti anche solo potenzialmente minimi**
- 6) Soggetti non residenti - detrazioni per carichi di famiglia**
- 7) Aliquota IVA applicabile alla costruzione di un edificio demaniale**
- 8) Bonus ricerca: Spetta il beneficio per l'attività svolta all'estero sia diretta sia commissionata a terzi**

## **1) INPS: Colf in regola solo con l'avviso telematico (Unilav)**

L'INPS con il messaggio n. 13509/2008 ha precisato che, anche in caso di regolarizzazione dei lavoratori domestici, conseguenti a verbale, conciliazioni o sentenze, che riconoscono la presenza del rapporto di lavoro, dovrà sempre essere inviata la comunicazione obbligatoria (Unilav) al Centro per l'impiego.

Dal 11/01/2008 le iscrizioni di tutti i rapporti di lavoro devono essere inviate esclusivamente al centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.

“Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2007, il Decreto Interministeriale con il quale si stabiliscono le nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie on-line (assunzioni, trasformazioni, proroghe e cessazioni dei rapporti di lavoro) da parte dei datori di lavoro, pubblici e privati.

Il Decreto entra in vigore dall'11 gennaio 2008 e sarà pienamente operativo dal 1° marzo 2008.”

Tutte le informazioni sono reperibili collegandosi al sito [www.lavoro.gov.it/CO/LM/Cosa/](http://www.lavoro.gov.it/CO/LM/Cosa/)

## **(INPS, messaggio n. 13509/2008, in Seac del 13/06/2008)**

## **2) Ravvedimento operoso ritenute da 770 entro il 10 luglio**

Con il rinvio dei termini di trasmissione del modello 770 semplificato 2008, sono slittati anche quelli per potere procedere al ravvedimento operoso relativo alle violazioni commesse durante il periodo 2007.

Come si ricorderà la nuova scadenza per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti di imposta è stata rinviata al 10 luglio 2008 a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 93/2008.

### **Queste le sanzioni previste in caso di ravvedimento operoso:**

<b>Violazione</b>	<b>Sanzione prevista</b>	<b>Sanzione ridotta con ravvedimento entro il 10 luglio 2008</b>
Omesso o ritardato versamento	30% dell'importo da versare oltre interessi da calcolarsi dalla data di scadenza fino alla data di versamento	6% dell'importo da versare oltre interessi da calcolarsi dalla data di scadenza fino alla data di versamento
Omessa o insufficiente ritenuta	20% dell'importo da trattenere oltre interessi da calcolarsi dalla data di scadenza fino alla data di versamento	4% dell'importo da versare oltre interessi da calcolarsi dalla data di scadenza fino alla data di versamento

Coloro che hanno presentato già la dichiarazione e che si fossero accorti che è necessario procedere a correzioni anche non formali, potranno presentare entro il 10 luglio una nuova dichiarazione senza alcuna sanzione in quanto il modello è da intendersi correttivo nei termini.

Peraltro, l'istituto del ravvedimento entro i termini del 10 luglio potrà essere effettuato a prescindere dalla data di effettivo invio della dichiarazione.

Per conseguenza, un contribuente che ha già trasmesso la dichiarazione a maggio, potrà procedere comunque al ravvedimento entro i nuovi termini di scadenza della trasmissione.

Nel caso di errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo è possibile procedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa (quindi a condizione che ne sia stata presentata una entro novanta giorni dal termine di scadenza) ed al versamento delle maggiori imposte dovute, nonché alle sanzioni ridotte ad un quinto ed agli interessi legali anche successivamente ai novanta giorni entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

Per quanto concerne, infine, l'errata compilazione del modello di versamento F24, è possibile correggere senza l'applicazione di alcuna sanzione i modelli presentati per il versamento mediante istanza ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 21 gennaio 2002.

**(Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, nota del 13/06/2008)**

### **3) TFR e crediti di lavoro: Aggiornati a maggio 2008**

A seguito del comunicato Istat del 13 giugno 2008, che ha stabilito in 134,2 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi) con una variazione di più 0,5% rispetto al mese di aprile 2008, sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di maggio 2008 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

**(Comunicato stampa ISTAT 13/06/2008, in Ipsoa del 13/06/2008)**

#### **4) Acconto ICI per aree edificabili**

Entro il 16/06/2008 (oggi), i proprietari di aree edificabili devono versare l'acconto ICI calcolato sul valore di mercato dell'immobile.

L'imposta è dovuta se l'area è inserita in un piano regolatore generale adottato dal Consiglio comunale, anche se non approvato dalla Regione.

Infatti, l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/ 06 (cd. "Visco-Bersani") ha precisato che un'area si considera fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale deliberato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi.

Poiché si tratta di una norma di interpretazione autentica, ha, quindi, effetti retroattivi.

Il tributo è dovuto anche se la potenzialità edificatoria è solo parziale, infatti, rileva il valore venale in commercio che avrebbe l'immobile in un'ipotetica vendita.

Per cui, anche l'area che non ha le dimensioni minime per essere edificata è soggetta a imposta, poiché il titolare, in qualsiasi momento, può acquistare altri terreni confinanti. Inoltre, occorre pagare l'ICI anche se l'area è sottoposta a vincolo urbanistico e destinata a essere espropriata (si assume il valore di mercato dell'immobile nel momento in cui è soggetto a imposizione), in tal senso si è pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza 19131/2007.

Per determinare il valore occorre fare riferimento a zona territoriale d'ubicazione, destinazione d'uso dell'immobile, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno che si rendono necessari per la costruzione e, infine, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le stesse caratteristiche.

## **5) Niente IRAP per i contribuenti anche solo potenzialmente minimi**

IRAP: Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate possono considerare non sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione e, quindi, non continuare il contenzioso nei casi in cui l’artista o il professionista possa considerarsi “contribuente minimo” ai sensi del citato comma 96 dell’art. 1 della legge finanziaria 2008, a prescindere dalla circostanza che lo stesso si sia avvalso o meno del relativo regime fiscale.

Resta inteso che il regime dei “minimi” ovviamente non esaurisce le ipotesi caratterizzate dall’assenza di autonoma organizzazione, la quale deve essere valutata caso per caso dagli Uffici, sulla base dei criteri enunciati nella circolare n. 45 del 13/06/2008, anche in presenza di parametri che esprimano valori superiore a quelli utilizzati per la definizione dei “contribuenti minimi”.

Questi ultimi parametri possono essere utilizzati dagli uffici anche per i periodi di imposta antecedenti all’applicazione del nuovo regime dei “contribuenti minimi”.

### **Modalità per l’individuazione dell’autonoma organizzazione**

Ai fini dell’individuazione degli elementi che connotano l’autonoma organizzazione l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti istruzioni, premettendo che l’onere della prova ricade generalmente sul contribuente,

In primo luogo, gli uffici esaminano le dichiarazioni, con specifico riguardo al contenuto del quadro concernente i redditi di lavoro autonomo, al fine di verificare la fondatezza della richiesta del contribuente e di contrastare, ricorrendone i presupposti, le eccezioni sollevate in giudizio circa la mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Al riguardo, infatti, la Corte di cassazione ha rilevato come la circostanza che il contribuente abbia compilato il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo, con indicazione di costi afferenti l’attività svolta, può fornire elementi utili ai fini della valutazione dell’esistenza dell’autonoma

organizzazione (Cass. n. 1414 del 23 gennaio 2008).

Vanno, inoltre, esaminati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che integrano la dichiarazione dei redditi.

Vanno analizzati, in particolare, i quadri relativi al personale addetto all'attività, all'unità locale destinata all'esercizio dell'attività e ai beni strumentali.

Ulteriori elementi utili potrebbero essere desunti, in caso di insufficienza delle informazioni ricavate dalle dichiarazioni, da altre informazioni presenti nel sistema informativo dell'agenzia e nella documentazione di cui dispone l'ufficio, comprese le informazioni emerse nell'attività di controllo a carico del ricorrente o anche di terzi.

Ad esempio, si possono effettuare ricerche attraverso l'analisi dei contratti registrati.

Per quanto concerne l'utilizzazione di beni strumentali, viene, infine, valutata l'opportunità di richiedere l'esame del registro dei beni ammortizzabili o, in mancanza, del registro delle fatture d'acquisto o del registro cronologico dei componenti di reddito e delle movimentazioni finanziarie.

E', infine, necessario che un tale accertamento sia compiuto con riferimento ai singoli periodi d'imposta controversi, atteso che il professionista o l'artista può ovviamente modificare nel tempo la struttura organizzativa di cui si avvale.

### **Professionisti iscritti ad un albo professionale**

La sentenza n. 3675 del 16 febbraio 2007 ha escluso che l'iscrizione ad un albo professionale valga di per sé ad escludere il professionista dall'applicazione dell'IRAP, atteso che l'attività é da ritenersi imponibile se presenta "un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo".

Verrà sempre valutata, dunque, l'esistenza effettiva dell'autonoma organizzazione sulla base dei criteri desumibili dalle sentenze della Cassazione.

## **Attività d'impresa**

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 156 del 2001, precisa che "l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa."

La sentenza n. 3678 del 2007 della Cassazione evidenzia, tra l'altro, che *"la giurisprudenza elaborata negli ultimi anni dai giudici di secondo grado ha determinato una drastica contrazione dell'area di inapplicabilità dell'Irap nei primi tempi estesa dalle giurisdizioni di primo grado anche a categorie ontologicamente estranee a quelle di lavoro autonomo, uniche incise dal dictum della Consulta, quali gli agenti di commercio (rientranti*

*nel paradigma dell'art. 2195 del codice civile richiamato dall'art. 51 del Tuir) e le società di persone minime coinvolti nella diversa vicenda inerente all'Ilor."*

E' dunque "pacifico che i redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di agente o rappresentante di commercio, riferendosi ad un'attività commerciale secondo la previsione dell'art. 2195 c.c., sono per questa sola circostanza qualificabili come redditi di impresa" (Cass. n. 7899 del 30 marzo 2007); conseguentemente l'autonoma organizzazione risulta connaturata all'attività di agente o rappresentante di commercio.

Per tutte le attività d'impresa "(nelle quali vanno fiscalmente inquadrati anche i soggetti che operano in contabilità semplificata redigendo il Quadro G della dichiarazione dei redditi) il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta (art. 2082 del codice civile) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP tassabile.

Per quanto riguarda specificamente gli agenti di commercio, gli stessi non possono essere assimilati ai lavoratori autonomi ai fini IRAP, anche a seguito dell'esame delle più recenti pronunce della Suprema Corte.



In giudizio l'Agenzia delle Entrate, quindi, sosterrà la natura imprenditoriale dell'attività degli agenti di commercio e dei promotori finanziari non legati da un rapporto di lavoro dipendente e, di conseguenza, l'assoggettamento all'IRAP.

In subordine verrà comunque dedotta, così come per i lavoratori autonomi, l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

Ciò fa denotare che l'Agenzia delle Entrate, con la tesi contenuta nella circolare n. 45 del 13/06/2008, non è così convinta che tali piccoli imprenditori possano di fatto potere, invero, essere esclusi dall'IRAP.

Difatti, di recente, una parte della giurisprudenza ha stabilito che sia gli agenti sia i promotori, anche se qualificati come imprenditori, anziché professionisti, di fatto possono non avere una autonoma organizzazione e, quindi, sono esclusi dall'IRAP.

### **Esercizio in forma associata dell'attività**

Nel caso di esercizio in forma associata della professione, Da ultimo con ordinanza n. 2715 del 5 febbraio 2008 la Corte di cassazione ha precisato che gli studi associati "sono soggetti ad IRAP quando l'esercizio in comune della attività professionale pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia funzionale (stante il carattere strettamente personale e fiduciario dell'esercizio delle professioni) dia luogo ad un insieme di strutture (immobili, mobili, macchinari, servizi, collaboratori) ancorchè non di particolare onere economico, di guisa che il reddito da sottoporre ad Irap sia stato almeno potenziato e derivato dalla struttura, e non derivi dal solo lavoro professionale dei singoli (Cass. 13570/2007)".

### **L'assenza di autonoma organizzazione può essere fatta valere solo nel ricorso**

La deduzione secondo cui l'imposta non è dovuta per difetto di autonoma organizzazione deve essere contenuta nel ricorso in primo grado e non può essere introdotta in giudizio successivamente.

Vi é, pertanto, l'impossibilità da parte del contribuente di modificare la domanda mediante la

proposizione di motivi integrativi di quelli già esposti nel ricorso introduttivo del giudizio.

## **Onere della prova**

La sentenza n. 3678 del 2007 ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta allegare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”. (si veda anche Cass. nn. 3673, 3676, 3677, 3680 e 5012 del 2007; 1414 del 2008).

In altre parole, sul contribuente che agisce per il rimborso ricade l’onere di descrivere l’organizzazione della sua attività e provare l’assenza dei presupposti per l’assoggettamento all’imposta, in coerenza con le scritture contabili tenute e con le dichiarazioni presentate.

Per documentare le proprie affermazioni il contribuente ha l’onere di esibire copia delle dette scritture contabili.

A titolo di esempio, il contribuente che svolge un’attività artistica, dichiarando di non avvalersi di collaboratori, agenti o procuratori, ha l’onere di dimostrare come concretamente organizza la sua attività e i molteplici rapporti con i suoi interlocutori.

Spetta all’ufficio evidenziare l’eventuale mancata dimostrazione da parte del contribuente dell’assenza di autonoma organizzazione.

All’ufficio verrebbe quindi consentito introdurre anche nel giudizio di appello gli elementi di cui è in possesso per contestare l’assunto del contribuente del difetto di autonoma organizzazione.

## **Effetti preclusivi del condono**

L’adesione del contribuente ad uno dei diversi condoni previsti dalla legge n. 289 del 2002 è ostativa alla prosecuzione del giudizio per il rimborso dell’IRAP che si assume indebitamente versata.

Con la sentenza n. 3682 del 16 febbraio 2007 viene confermato l'orientamento pregresso.

## **Conclusioni**

L'Agenzia delle Entrate, preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, non può più ulteriormente sostenere la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni.

Si intendono quindi superate le istruzioni precedentemente fornite, dalla stessa Agenzia, in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte.

L'ufficio, nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, deve prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio e deve fornire al giudice elementi che possano giustificare la compensazione delle spese.

**(Agenzia delle Entrate, circolare n. 45/E del 13/06/2008)**

## **6) Soggetti non residenti - detrazioni per carichi di famiglia**

Per i carichi di famiglia dei cittadini italiani residenti fuori dai confini dell'Unione europea (o dei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo) non occorre l'autocertificazione.

Se vogliono usufruire delle detrazioni per carichi familiari, i nostri connazionali che hanno trasferito all'estero la residenza anagrafica devono certificare il possesso dei requisiti previsti dalla Finanziaria 2007 ricorrendo a una documentazione complessa, mentre è esclusa la

possibilità di produrre una semplice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 242/E del 13/06/2008)**

### **7) Aliquota IVA applicabile alla costruzione di un edificio demaniale**

Per poter usufruire dell'aliquota al 10% prevista per la costruzione di caserme - come, tra gli altri, di scuole, ospedali, case di cura, asili e simili - e per le relative prestazioni di servizi, è infatti necessario che le caratteristiche strutturali dell'opera siano tali da consentire lo svolgimento di attività volte al perseguimento di finalità di interesse collettivo e, nello specifico, di attività di istruzione ed educazione delle truppe.

In sostanza, nel caso di specie, l'applicazione dell'IVA agevolata richiede che la caserma sia adibita per addestramento.

**(Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 243/E del 13/06/2008)**

## **8) Bonus ricerca: Spetta il beneficio per l'attività svolta all'estero sia diretta sia commissionata a terzi**

L'incremento a 50 milioni, introdotto con la Finanziaria 2008, del tetto previsto per il credito d'imposta per ricerca e sviluppo si applica anche ai costi sostenuti nel 2007.

Inoltre l'agevolazione spetta anche per le attività svolte all'estero e può essere cumulata con altri contributi.

Inoltre, il credito spetta nella misura del 10% dei costi sostenuti, che sale al 40% nel caso di contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca. Il tetto massimo dell'agevolazione, inizialmente fissato in 15 milioni, è stato portato con l'ultima Finanziaria a 50 milioni.

La circolare ha precisato, inoltre, che non vi sono ostacoli alla cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni, a condizione comunque che l'importo risultante dal cumulo non superi il costo sostenuto e che le altre agevolazioni non prevedano espressamente il divieto di cumulo con altri benefici.

Il credito è attribuito alle imprese che svolgono attività di ricerca sia direttamente che affidandola a terzi in relazione ai costi effettivamente sostenuti e documentati.

Nel caso di ricerca svolta su commissione, quindi, il beneficio va al committente e non al centro di ricerca.

L'attività di ricerca e sviluppo svolta all'estero rientra nell'agevolazione sia se effettuata direttamente che se commissionata a terzi.

Viene anche precisato che il credito va indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi e non può essere chiesto a rimborso, ma va solo utilizzato per il versamento delle imposte dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute.

Non è invece ammessa l'utilizzazione per il versamento degli acconti o per i saldi relativi a periodi d'imposta successivi.

L'eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione a partire dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Sono stati forniti chiarimenti sul bonus fiscale introdotto dalla Finanziaria 2007 sotto forma di credito d'imposta per le imprese che svolgono attività di ricerca industriale e sviluppo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009.

L'importo dell'agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, elevato al 15% quando i costi sono riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

La finanziaria 2008 ha elevato questa maggiorazione al 40% e ha aumentato a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo su cui determinare il credito.

### **Soggetti beneficiari**

Le imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo non direttamente ma commissionandola a terzi, sulla base di specifici contratti, possono usufruire del credito d'imposta, con una maggiorazione dell'aliquota al 40% se i contratti sono stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

E' il soggetto committente, quindi, e non chi svolge concretamente la ricerca a poter fruire dello sconto fiscale.

Se il contratto è stato stipulato con un'università privata, la maggiore aliquota viene applicata solo quando è possibile dimostrare che l'istituto rientri tra i cosiddetti organismi di ricerca, così come definiti dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato in favore di ricerca, sviluppo e innovazione (n. 2006/C 323/01).

I costi per ricerca e sviluppo sono agevolabili indipendentemente dalla residenza dell'impresa, dell'università o dell'ente pubblico a cui è commissionata l'attività di ricerca e sviluppo e, quindi,

non sono previste limitazioni territoriali per il luogo di svolgimento delle attività.

Il credito d'imposta può essere applicato anche quando la ricerca viene commissionata a un'altra società del medesimo gruppo.

E' ammissibile, inoltre, il costo sostenuto per gli amministratori che svolgono attività di ricerca e sviluppo, a patto che siano assunti con un contratto di lavoro dipendente. Nel caso di ricercatori e tecnici, invece, si può usufruire del credito sia per il costo del personale assunto con contratto di lavoro subordinato sia di quello con contratto a progetto.

### **Attività ammissibili**

Per quanto riguarda attività aziendali come, ad esempio, la realizzazione di un dato campionario da parte di un'azienda del settore tessile, lo sviluppo di una data molecola da parte di un'azienda nel settore chimico-farmaceutico, la circolare ha chiarito che la loro ammissibilità debba essere frutto di valutazioni tecniche di competenza del ministero dello Sviluppo economico.

### **Retroattività delle novità della Finanziaria 2008**

Il limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta su cui determinare il credito e l'aliquota del 40% per i costi riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, introdotti dalla Finanziaria 2008, sono applicabili anche nel periodo di imposta, successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, in cui vigevano le precedenti disposizioni.

### **Cumulabilità con altre agevolazioni e con la deduzione Irap**

La Commissione europea ha stabilito che il credito d'imposta non rappresenta aiuto di stato, quindi, può essere cumulabile con altri contributi pubblici e agevolazioni, salvo nei casi in cui la non cumulabilità è prevista dalle disposizioni che disciplinano gli altri benefici.

Il bonus è comunque cumulabile con la deduzione Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo. In questo caso, il costo su cui calcolare il credito di imposta è dato dalla retribuzione e dai contributi a carico dell'impresa al lordo del risparmio d'imposta derivante

dalla deduzione del costo dalla base imponibile Irap.

### **Costi di strumentazione e attrezzature**

L'agevolazione è prevista anche per il costo di strumenti e attrezzature di laboratori acquistati prima del primo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione, commisurati alla quantità e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca.

Per quanto riguarda la quota di ammortamento, o in caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, la quota capitale del canone, "dovrà essere assunta in relazione alla percentuale di utilizzo del bene nell'attività di ricerca e al periodo di tempo di utilizzo nell'arco di un anno".

### **Documentazione da predisporre**

Poiché il decreto ricerca è stato pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18/04/2008 e ha dettato le modalità di attestazione della spesa sostenuta per il personale, le imprese che hanno svolto attività di ricerca nel 2007 possono utilizzare, in sostituzione delle modalità previste dal decreto, un documento riepilogativo che riporti le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo sia dal personale dipendente che da quello a progetto e firmato dal legale rappresentate o dal responsabile dell'area ricerca e sviluppo.

Tutta la documentazione per poter usufruire del bonus va disposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e deve essere controfirmata da un revisore dei conti, da un dottore commercialista, o ragioniere o perito commerciale o consulente del lavoro, o dal responsabile del centro di assistenza fiscale, ma anche, aggiunge la circolare, dal presidente del collegio sindacale.

Il credito d'imposta può essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata in compensazione a partire dal mese successivo al termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché per il 2008 il termine è stato prorogato al 30 settembre, per quest'anno, le compensazioni possono essere eseguite dal mese di ottobre.

**(Agenzia delle Entrate, circolare n. 46/E del 13/06/2008)**



**A cura di Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

